

Feneal Uil Filca Cisl Fillea Cgil

*Beni Culturali :
un problema di tutela del lavoro e delle professioni*

RESTAURO

ROMA
24/10/2009

Proposte.....work in progress

Dopo anni di attesa il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mi.B.A.C.) ha emanato il Decreto **Ministeriale** 30 marzo 2009, n° 53 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2009 – serie generale n° 121) recante il Regolamento che disciplina le modalità di svolgimento della **prova di idoneità utile all'acquisizione delle qualifiche di Restauratore dei Beni Culturali e di Collaboratore dei Beni Culturali** in attuazione dell'art. 182, comma 1-quinques, ("Disposizioni transitorie") del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" – C.B.C.) come modificato ed integrato dai Decreti Legislativi 24 marzo 2006, nn° 156 e 157 e dal D.Lgs 26 marzo 2008, n° 63.

Con tale provvedimento – assieme ai decreti di maggio 2009 – il legislatore completa il percorso di attuazione di quanto previsto dall'art. 29 del **C.B.C.** (commi 7-11).

Si tratta della disciplina che gestisce la fase transitoria ai sensi dell'art. 29 **C.B.C.** che costituisce lo spartiacque tra **una** vecchia ed **una** nuova qualificazione della figura del Restauratore attraverso l'istituzione di una Prova di Idoneità per l'acquisizione del Titolo di Restauratore e di Collaboratore Restauratore.

Al riguardo ricordiamo che la Commissione **Ministeriale** incaricata dell'attuazione dei sopra citati articoli aveva già prodotto, nel corso **dell'anno** 2007, una articolata proposta, poi tradotta in due schemi di regolamento ministeriale; pur avendo ricevuto anche la prevista intesa con le Regioni, per i profili relativi all'attuazione del comma 7 dell'art. 29 [intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 marzo 2007 – (Rep. Atti 44/CSR)], nessuno dei due schemi è poi giunto a definitiva approvazione (Lo schema di decreto recante la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del Restauro, ai sensi dell'art. 29, c. 8, del **C.B.C.**, nonché l'individuazione delle modalità di accreditamento dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono l'insegnamento del restauro, delle modalità di vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, delle caratteristiche del corpo docente, ai sensi dell'art. 29, c. 9 - per il quale è **prevista** la necessaria intesa con il **Ministro** dell'Università - invece, aveva costituito oggetto di una serie di rilievi critici da parte del CUN (verbale della seduta del 14/11/2007).

Scopo della novella è quello di armonizzare le situazioni eterogenee che hanno caratterizzato l'accesso alle attività del Restauro nel nostro Paese: assenza di una definizione puntuale delle competenze necessarie alle diverse figure operanti nel settore, in particolare rispetto al Restauratore e al Collaboratore Restauratore; mancanza di standard minimi di riferimento capaci di indirizzare in modo univoco i percorsi formativi; esperienze professionali maturate direttamente sul luogo di lavoro.

La maggior parte dei lavoratori che hanno costituito e **che tuttora** costituiscono la colonna portante negli interventi di Restauro hanno acquisito la propria professionalità direttamente in cantiere, in bottega o attraverso percorsi formativi diversi tra loro per durata e contenuti.

E' del tutto evidente, quindi, che la transizione ad una regolamentazione del settore, attraverso l'istituzione di percorsi formativi abilitanti al titolo di Restauratore, debba necessariamente passare attraverso l'istituzione di una Prova di Idoneità capace di valutare e ricollocare, in una nuova dimensione, le professionalità fino ad oggi coinvolte ed operanti nel settore.

Come Sindacati delle Costruzioni (Feneal Uil – Filca Cisl – Fillea Cgil) siamo quindi favorevoli a regolamentare, **anche** attraverso una Prova di idoneità, l'istituzione di un percorso finalizzato al riconoscimento della professionalità dei lavoratori del comparto che tenga **necessariamente** conto della situazione di eterogeneità da cui si proviene.

Un percorso che dovrà altresì essere finalizzato alla qualificazione sia dal punto di vista contrattuale sia retributivo degli operatori del settore.

LA PROVA DI IDONEITÀ

La prova di idoneità avrà luogo una sola volta ed è indetta, in un'unica sessione, mediante Decreto del **Mi.B.A.C. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (4 serie speciale "Concorsi ed Esami")**, che fisserà data e modalità di svolgimento.

L'esame si svolgerà a Roma , anche presso più sedi se lo richiederà il numero di candidati, e i partecipanti saranno suddivisi in ordine alfabetico.

La domanda di partecipazione alla prova dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto che la istituisce, secondo le modalità ivi stabilite, **e sarà corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 182, c. 1-bis, del C.B.C..**

Devono essere indicati nella domanda anche i dati relativi al versamento della tassa d'ammissione, così come previsto per gli esami di stato.

Nella domanda il candidato dovrà scegliere l'ambito di competenza tra quelli previsti dallo specifico Allegato A.

La **Prova** di idoneità consisterà in due prove scritte ed in una prova teorico-pratica.

Prima prova scritta: si articolerà in un questionario articolato in cento domande a risposta multipla; il tempo concesso ai singoli candidati per la prova è di sessanta minuti ed è considerata superata con un punteggio non inferiore a 70/100.

Seconda prova scritta: si articolerà, in relazione ai diversi ambiti, nella progettazione di un intervento di restauro, avente ad oggetto un manufatto. Il tempo previsto per la prova è di 8 ore ed il punteggio minimo per il superamento della prova è di 70/100.

Prova di carattere teorico-pratico: consiste nell'esecuzione di interventi su manufatti o simili; è articolata su due giorni per un tempo previsto per l'esecuzione di 16 ore (8 ore per ciascuno giorno), ed il punteggio minimo per il superamento della prova è di 70/100.

Al termine della prima prova scritta la Commissione d'esame (che verrà costituita mediante decreto del Mi.B.A.C.) predisporrà l'elenco dei candidati che avranno riportato il punteggio minimo necessario per l'ammissione alla seconda prova.

L'elenco dei candidati verrà pubblicato sul sito internet <http://www.beniculturali.it>, così come l'ufficio presso il quale dovrà essere presentata la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione, che il concorrente avrà dichiarato di possedere (in forma scritta) al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova di idoneità.

La mancata presentazione della documentazione, che verrà richiesta al candidato al termine della prima prova, comporterà l'esclusione dalla prova.

La Commissione d'Esame sarà composta da 5 membri dei quali:

- 1 con Funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari contabili o tra gli avvocati di stato.
- 2 scelti nell'ambito del personale tecnico del Ministero (uno tra i dirigenti tecnici e l'altro tra i restauratori di terza area)
- 2 verranno designati dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università (M.I.U.R.), scelti tra i professori universitari nei settori scientifico-disciplinari, della conservazione del patrimonio storico artistico, tra i docenti di ruolo delle Accademie di Belle Arti (con specifico insegnamento in restauro).

I candidati dovranno presentare, per ciascuna categoria di soggetti, la seguente documentazione:

A) coloro che rientrano nel comma 1-bis, lettera a):

ovvero coloro che devono dimostrare di aver lavorato almeno 4 anni con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, viene richiesto di presentare l'elenco degli interventi svolti e, per ciascun intervento dichiarato, presentare l'originale o la copia autenticata del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del bene oppure dagli istituti previsti da legge. Detto certificato deve essere accompagnato dall'atto proveniente

dal responsabile del procedimento, ovvero dal direttore dei lavori, adottato, acquisito, al protocollo o, comunque, custodito dall'autorità o dall'istituto che ha rilasciato il certificato di regolare esecuzione, attestante la responsabilità diretta del candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione, dell'intervento di restauro sul bene, con un ruolo almeno pari a quello di direttore di cantiere.

B) coloro che rientrano nel comma 1-bis, lettere b), c), d):

devono presentare l'originale del titolo di studio ivi indicato o la copia autenticata del medesimo, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione (resa ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) che attesti il possesso del predetto titolo di studio e l'iscrizione ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006.

C) coloro che rientrano nel comma 1-bis, lettera d-bis):

devono presentare la documentazione utile all'acquisizione della qualifica di "collaboratore restauratore di beni culturali", ovvero dimostrare di essere in possesso del titolo di studio (mediante presentazione dell'originale o di una copia autenticata), oppure presentare una autocertificazione accompagnata dal visto di buon esito dei lavori dichiarati.

Inoltre, ai fini della dimostrazione dell'effettivo svolgimento, per almeno 3 anni alla data del 30 giugno 2007, dell'attività di restauro con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, l'elenco degli interventi svolti e, per ciascun intervento dichiarato, presentare l'originale o la copia autenticata del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del bene oppure dagli istituti previsti da legge. Detto certificato deve essere accompagnato dall'atto proveniente dal responsabile del procedimento, ovvero dal direttore dei lavori, adottato, acquisito al protocollo o, comunque, custodito dall'autorità o dall'istituto che ha rilasciato il certificato di regolare esecuzione, attestante la responsabilità diretta del candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione, dell'intervento di restauro sul bene, con un ruolo almeno pari a quello di direttore di cantiere.

I REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROVA

In base a quanto previsto dall'art. 182 del C.B.C. sono ammessi all'esame i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1-bis. *Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con*

decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre **2008**:

a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purchè risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del **31 gennaio 2006**;

c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purchè risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del **31 gennaio 2006**;

d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purchè risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del **31 gennaio 2006**.

e) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368;

1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:

a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;

*c) colui che, alla data **del 1° maggio 2004** abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;*

COSA NON CONDIVIDIAMO DEL DECRETO N° 53/2009

In via generale, il Regolamento (Decreto n° 53/2009) dovrebbe avere la sola funzione di stabilire le regole per lo svolgimento della Prova di Idoneità mentre, nella realtà, va ben oltre le indicazioni delle modalità di superamento della Prova stessa.

Un **primo punto** di non condivisione riguarda la documentazione da produrre a dimostrazione dei requisiti da parte dei potenziali candidati alla Prova d'idoneità.

Il Decreto, infatti, introduce una tipologia di attestazioni del tutto sconosciuta all'ordinamento precedente che le Autorità preposte alla tutela del bene non avevano alcun obbligo di rilasciare all'atto di ultimazione dei lavori.

Tale rilievo, peraltro, viene fatto successivamente dallo stesso Mi.B.A.C. nella **circolare 12 agosto 2009, n° 35/2009 "Linee guida applicative dell'art.182, commi 1-bis, 1-tre ed 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio"**.

In detta circolare alla **nota 13** al primo capoverso del **par. 5.2. "L'attività di restauro svolta con ruolo "qualificato"** il MIBAC afferma che "... In realtà la redazione dei certificati di buon esito (prevista inequivocabilmente per i lavori pubblici a partire dal D.P.R. n° 34/2000) può ritenersi consolidata soltanto alla fine degli anni '90; per i lavori precedenti, e comunque in mancanza del certificato, gli Uffici interessati sono tenuti a verificare "ora per allora" la corretta esecuzione degli interventi conservativi, e ciò anche attraverso presunzioni, in relazione al buono stato attuale del bene oggetto degli interventi o alla circostanza che non si sono verificati, nel periodo successivo l'intervento, deterioramenti o danni particolari, che non siano imputabili, secondo un canone di media valutazione, all'azione del tempo o a fatti accidentali esogeni ...".

Una diffusa "... negligenza delle stazioni appaltanti nella redazione dei certificati di esecuzione dei lavori (allegato D al DPR 34/2000) ... " è stata evidenziata anche nelle **Premesse alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici 3 aprile 2002, n° 6 - lettere a), b), c), d):**

“... a) nell'esercizio dell'attività di vigilanza dell'Autorità (art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) è emerso una diffusa negligenza delle stazioni appaltanti (art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) nella redazione dei certificati di esecuzione dei lavori (allegato D al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

b) la negligenza consiste principalmente nel compilare parzialmente il certificato di esecuzione dei lavori sotto il profilo formale (mancanza della firma del responsabile del procedimento o, per le stazioni appaltanti che non sono obbligate all'applicazione dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, del soggetto che ne fa le veci, mancanza di regolari timbri che identifichino in maniera certa la stazione appaltante) oppure nell'omettere dati che consentono una esatta lettura del certificato (percentuale in caso di associazioni temporanee o consorzi, indicazioni delle lavorazioni subappaltate, date di inizio e fine lavori);

c) il Ministero dei lavori pubblici nella circolare 22 giugno 2000, protocollo n. 823/400/93 alla lettera b) ha formulato alcune indicazioni sul contenuto dei certificati di esecuzione dei lavori che spesso non sono state rispettate dalle stazioni appaltanti;

d) la presenza in atti di certificati di esecuzione dei lavori non regolarmente redatti è un aspetto in effetti imputabile per parte ai soggetti che si inseriscono nel procedimento di qualificazione (art. 2, comma 1, lettera e), decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000); ... “

L'anomalia più vistosa, dunque, nelle previsioni regolamentari introdotte dal Mi.B.A.C., sta nel vincolare l'accesso alla Prova di Idoneità alla presentazione del Certificato di *Regolare esecuzione dell'intervento di restauro* (che dovrebbe dimostrare la *Responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento*) introducendo un **elemento ostativo** per la partecipazione alla prova e quindi escludendo molti lavoratori dalla possibilità di accedere all'esame.

Si deve considerare, infatti, che il certificato è stato introdotto dall'allegato D del D.P.R. n° 34/2000 (*Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici*).

Quindi, per i candidati alla Prova di Idoneità, ai quali è richiesto di avere svolto attività di Restauro per almeno quattro anni alla data di entrata in vigore del DM n° 420/2001, è sostanzialmente impossibile documentare la propria attività mediante tale certificato.

Inoltre, il D.M. n° 53/2009, fa coincidere la titolarità della *Responsabilità Diretta nella Gestione Tecnica dell'Intervento*, individuata come unica misura di riferimento

utile alla certificazione della professionalità, con il ruolo “... almeno di direttore di cantiere ...” (art. 2 “Requisiti di ammissione e domanda di partecipazione alla prova di idoneità – let. a), una specificazione aggiuntiva e diversa rispetto ai criteri di ammissione alla prova previste dall’art. 182 del **C.B.C.**

Con seria preoccupazione guardiamo alle disposizioni stabilite, nello stesso Decreto, per quanti svolgono attività complementari all’attività del *Restauratore*, ovvero per i *Collaboratori Restauratori*, che dovranno essere valutati nella stessa prova di idoneità per un ruolo che non comporta alcuna scelta metodologica nell’intervento conservativo, rischiando di rimanere completamente esclusi dal lavoro fino ad oggi svolto nelle imprese del settore.

Come Sindacati delle Costruzioni (Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil) da anni **denunciamo**, in relazione al settore dei Beni Culturali, la situazione insostenibile che quotidianamente vivono i lavoratori del restauro e dell’archeologia nei cantieri: elusione **dall’**applicazione dei CCNL o sottoinquadramento; utilizzo di contratti a progetto e di P. IVA (più del 52% dei lavoratori del settore), che nascondono, sotto forma autonoma, rapporti di lavoro subordinato; mancato riconoscimento professionale; precarietà, sfruttamento e forte ricattabilità; mancanza di ammortizzatori sociali per gli operatori del settore (per la maggioranza donne, il 70% dei lavoratori), elevati rischi per la salute **e sicurezza** degli operatori.

Partendo dalle condizioni sopra descritte è evidente, per chi volesse guardare in modo obiettivo al settore, che anche il riferimento all’applicazione di un determinato CCNL od a precisi livelli contrattuali, per dimostrare di aver operato come Restauratore (così come previsto dalla circolare Mi.B.A.C. n° 35 del 12 agosto 2009), diventa un ulteriore elemento di discriminazione per moltissimi candidati.

Da anni ormai nel settore dei beni culturali si mira a difendere solo interessi specifici che si sovrappongono in modo disorganico e contraddittorio, paralizzando piuttosto che organizzare in modo strutturale l’intero comparto, non facendo realmente della **qualità** il centro dell’interesse comune.

Questo sistema ha scaricato nei fatti le proprie contraddizioni sull’anello più debole, appunto, le migliaia di lavoratori del Restauro per i quali la mancanza di un indirizzo formativo coerente ed organico ha finora reso impossibile una vita professionale “regolare” “certa” “qualificata”.

Gli stessi lavoratori cui oggi viene impedito l’accesso alla Prova di Idoneità abilitante, in via definitiva, al titolo di restauratore di beni culturali, così come definito dal Decreto Ministeriale n° 53/2009.

COSA ABBIAMO FATTO

Da anni denunciavamo come Sindacato delle Costruzioni, insieme ai lavoratori del Restauro, l'estrema difficoltà nel richiedere ed ordinare insieme la documentazione riferita a periodi lavorativi precedenti al 2000, difficoltà dovuta sia alle lentezze e lacune burocratiche degli enti preposti sia alle condizioni di precarietà, sfruttamento e forte ricattabilità in cui hanno operato fino ad oggi i lavoratori del settore, con imprese che non ne hanno mai riconosciuto ruolo e qualifica di fatto ricoperta nei lavori svolti.

A fronte di queste considerazioni abbiamo deciso come Sindacato delle Costruzioni di promuovere la mobilitazione dei lavoratori del Restauro mediante una **Petizione** con raccolta di firme, diretta al **Presidente della Repubblica Italiana** con l'auspicio che possa avere la più ampia diffusione ed adesione.

Queste preoccupazioni e perplessità sono state, tra l'altro, da Noi espresse unitariamente al Governo ed ai massimi dirigenti del Mi.B.A.C. in occasione di un incontro tenuto a febbraio scorso, prima dell'emanazione del Regolamento.

Durante l'incontro ci è stato illustrato lo schema di decreto a fronte del quale abbiamo manifestato **da subito** la nostra contrarietà sui punti che sono oggetto della Petizione.

Quello che ci preme, in primo luogo, è consentire a quanti operano nel settore da anni di mantenere il loro impiego attraverso la valorizzazione della professionalità acquisita, nel caso del Collaboratore Restauratore, o attraverso la prova di idoneità per quanto attiene il Restauratore.

In linea con quanto detto, come Organizzazioni Sindacali, abbiamo costruito nel 2007, con l'Assessorato all'Istruzione della Regione Lazio, un percorso per il raggiungimento del titolo di Collaboratore Restauratore attraverso la definizione di Standard Formativi di riferimento e attraverso il riconoscimento dei requisiti e dei crediti pregressi.

La delibera è stata firmata il **13 giugno 2007** e prevedeva l'istituzione, in via transitoria, di una apposita Commissione Tecnica cui era attribuito il compito di valutare i titoli di studio e le esperienze di lavoro pregresse al fine di stabilire il riconoscimento della qualifica di "Collaboratore Restauratore" a quanti fossero in possesso di titoli differenziati non riconosciuti.

Il percorso prevedeva, in base alla valutazione dei titoli, l'inserimento e le modalità di ingresso alla formazione triennale che, ai sensi di quanto previsto dal **D.Lgs. n° 156 del 24 marzo 2006**, dovrebbe abilitare al titolo di **"Collaboratore Restauratore"**.

Rammentiamo che la formazione professionale è materia che attiene alla Conferenza Stato Regioni e dunque anche la definizione dei profili di competenza che concernono il “Collaboratore Restauratore”.

È, a nostro avviso, necessario dare seguito agli impegni presi dalla Regione Lazio nei confronti delle parti sociali e dei lavoratori, permettendo la riqualificazione e la conservazione nel settore produttivo delle risorse umane fino ad oggi operanti, estendendo l’esperienza anche alle altre regioni.

Le tematiche della qualificazione dei lavoratori del settore, della loro formazione e qualificazione (riconoscimento della qualifica e professionalità di cui una prima risposta l’abbiamo data nei recenti rinnovi del contratto nazionale edile) nonché della qualificazione del sistema delle imprese ai fini della partecipazione agli appalti pubblici dei beni culturali sono le stesse affrontate una decina d’anni fa (1998 / 1999) con l’interlocuzione dell’allora Ministro Giovanna Melandri, che portarono ad una grande manifestazione dei lavoratori del settore presso il Mi.B.A.C..

Da anni, ormai, nel settore dei beni culturali ognuno mira a difendere i propri interessi piuttosto che mettere mano in modo strutturale all’intero settore, facendo della qualità del processo, del prodotto e dei suoi attori (lavoratori ed imprese) il centro dell’interesse comune.

In questo contesto si inserisce altresì l’interrogazione parlamentare presentata il 9 settembre scorso sui requisiti di accesso alla Prova di idoneità, che chiede chiarimenti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministro per i Beni e le Attività Culturali, su quali provvedimenti urgenti intendano intraprendere i Ministri interrogati, al fine di risolvere in maniera non transitoria la questione della qualifica di Restauratore e, specificatamente, come possa essere accertata con equità la professionalità e l’esperienza **dei** tanti operatori del settore dei Beni Culturali.

COSA PROPONIAMO

Al fine di armonizzare le situazioni eterogenee che hanno caratterizzato l’accesso alle attività di Restauro nel nostro Paese, non imputabili ai lavoratori ma ad una mancanza di indirizzo da parte delle istituzioni competenti, **chiediamo di rivedere i criteri di certificazione richiesti per l’accesso alla prova di idoneità, permettendo a quanti fino ad oggi hanno operato nel settore, con impegno e serietà, di dimostrare le proprie capacità professionali.**

In particolare, il criterio di **responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento**, individuato come criterio di selezione per la figura del *Restauratore di beni culturali*, che risulta esigibile solo da pochissimi lavoratori.

Va dunque trovato un criterio che non penalizzi i lavoratori e garantisca loro un dignitoso inserimento nel mercato del lavoro.

Chiediamo quindi che:

1. vengano eliminati gli elementi ostativi alla partecipazione alla prova introdotti dal D.M. n° 53/2009 e non previsti dall'art. 182 del **C.B.C.**, in particolare l'assimilazione del ruolo di *direttore di cantiere* con la "*responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento*" (D.M. 30 marzo 2009, n° 53, art. 2, c. 1, let. a) visto che, in molti casi, come ammesso dallo stesso Mi.B.A.C. nella recente *circolare n. 35 del 12 agosto 2009*, gli Uffici interessati si troveranno a dover verificare "*ora per allora*" situazioni che si riferiscono a lavori e ruoli svolti prima del **2000**. **Poiché** in quel periodo gli enti sopra menzionati non erano tenuti a rilasciare agli interessati le certificazioni oggi richieste e, vista la diffusa negligenza degli enti appaltanti nella redazione dei certificati (come da Determinazione AA.VV.LL.PP. del 3 aprile 2002, n° 6) **riteniamo più corretto attenersi all'interpretazione** di "*responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento*" data dalla sentenza del TAR del Lazio nel ricorso n° 1580/2002. **Quest'ultima** afferma che la nozione di *responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento*, richiesta per il conseguimento della qualifica di Restauratore, non va intesa nel suo stretto significato tecnico-giuridico, giacché è evidente che non può farsi carico a chi esegue effettivamente il restauro, dei rapporti e delle responsabilità che sono, sul piano giuridico, esclusivamente riconducibili all'impresa assuntrice dei lavori. ***E', a nostro avviso, più logico ritenere che il concetto di responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento sia da indicare alla riferibilità dell'opera al suo autore materiale, nell'ottica esclusiva dell'abilità tecnica e della capacità professionale dimostrate nella specifica circostanza.***
2. **che la prova sia aperta** anche ai lavoratori dipendenti che dimostrino, con qualsiasi mezzo documentale legislativamente e contrattualmente valido, di aver lavorato in cantieri di restauro. In questo caso, pur essendo a nostro avviso corretto il riferimento al CCNL degli edili ed affini sottoscritto **con l'ANCE** (a cui andrebbero aggiunti anche quello dell'Artigianato e della Lega delle cooperative), così come i livelli contrattuali indicati (5° e 6°), evidenziamo che sono sempre mancati, da parte delle stazioni appaltanti, controlli ed indicazioni precise sulle tipologie contrattuali da applicare ai dipendenti delle imprese di restauro e, malgrado le richieste delle Organizzazioni Sindacali **di categoria**, il settore ha visto crescere negli anni l'elusione dell'applicazione dei CCNL, il sottoinquadramento, l'utilizzo indiscriminato di contratti a progetto e di P. IVA.

Ci sembra assurdo considerare come elemento di valutazione, utile alla partecipazione alla prova di idoneità, solo il CCNL degli edili ed affini e pretendere dai lavoratori dipendenti la dimostrazione di aver svolto il ruolo di restauratore mediante una “...correlazione con le classificazioni della contrattazione collettiva per i lavoratori edili ed affini, ed alle relative declaratorie di mansioni...” considerando utili solo inquadramenti pari al 5° e al 6° livello (così come enunciato nella *circolare n. 35 del 12 agosto 2009, paragrafo 5.2.2*). E' evidente che non possiamo imputare ai lavoratori la mancata applicazione dei contratti. D'altra parte lo stesso Mi.B.A.C., nella *nota 21 del par. 5.2.2 della circolare n° 35 del 12 agosto 2009*, afferma che riferirsi al CCNL degli edili ed affini crea un problema particolare “...qualora l'impresa abbia (**legittimamente**) applicato i contratti collettivi di un diverso settore”. Sottolineiamo inoltre che solo nel 2004 il CCNL degli edili ed affini introduce la figura del Restauratore al 5° livello. Dunque, i riferimenti temporali presi in considerazione dal Ministero, sempre nella *circolare n° 35/2009*, sono del tutto sbagliati quando cita anche i CCNL del 1995 e del 2000.

3. Va riconosciuta la *responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento* a tutti coloro che hanno lavorato, per società di restauro, con Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa o con P.IVA. Tali forme di collaborazione infatti, seppur ordinate e coordinate da un predefinito progetto conservativo, sono espressione evidente di autonomia operativa nella gestione tecnica dell'intervento.
4. Il Ministero afferma che le *collaborazioni occasionali* sono intrinsecamente incompatibili con l'attività di restauro (nota 20 della circolare n° 35/2009) mentre la realtà che i lavoratori hanno vissuto in questi anni è del tutto diversa, come dimostra il grande numero di rapporti occasionali in possesso degli operatori del settore. Escludere la *collaborazione occasionale* come documentazione valida a dimostrare l'attività pregressa, significherebbe quindi scaricare distorsioni e responsabilità che caratterizzano questo segmento di mercato, sui lavoratori. Chiediamo, quindi, che anche questa tipologia di rapporto di lavoro venga considerata, in via transitoria, come documentazione utile a dimostrare la professionalità acquisita.
5. Visto l'arco temporale intercorso tra i primi **decreti** (294/2000 e 420/2001) e l'istituzione della Prova di Idoneità, durante il quale gli addetti del settore hanno lavorato, hanno fatto impresa ed acquisito affidamenti di lavori dalla committenza, ***riteniamo ragionevole spostare, all'anno 2009, la data entro cui documentare l'attività pregressa utile per la partecipazione all'esame ed al riconoscimento del titolo.*** A sostegno di tale richiesta è importante valutare

e tener presente, nel conteggio degli anni di attività (prendendo a riferimento l'anno solare così come previsto dalla normativa), che la maggior parte degli operatori del settore, circa l'80%, sono donne per le quali (siano esse dipendenti o libere professioniste) va tenuta in considerazione l'astensione obbligatoria per maternità e il legittimo diritto al congedo parentale. Si creerebbe dunque una discriminazione di genere nei confronti delle lavoratrici del settore.

6. E infine corre l'obbligo di evidenziare come gli ambiti di competenza individuati per le prove comprendono specializzazioni accorpate in modo inadeguato.
7. Chiediamo di includere tra i titoli di studio utili, per la partecipazione all'esame, anche la laurea in Conservazione dei beni Culturali.
8. Va annullato il riferimento alle ore di formazione per i titoli di studio professionali conseguiti presso corsi Regionali o scuole private con riconoscimento regionale (1200/1600 pari a 600/800 ore di formazione all'anno, *circolare n. 35/2009, paragrafo 5.1*, e Addendum circolare n.36/2009) perché prima del 2000 e ci risulta ancora oggi, non vi erano standard orari minimi di riferimento concordati tra Regioni e Ministero per i beni e le attività culturali, quindi per tutti coloro che si sono formati prima del 2009 era impossibile decidere la validità del corso sulla base delle ore di formazione impartite.
9. Ci sembra assolutamente eccessiva l'istituzione di una prova di idoneità anche per i Collaboratori Restauratori e comunque, qualora si voglia perseguire questa impostazione, la Prova di Idoneità andrebbe differenziata e distinta per tempi e contenuti. Infatti, per ammissione dello stesso Ministero per i beni e le attività culturali, i livelli di competenza, così come la preparazione teorica e pratica, attribuite alle due figure (Restauratore e Collaboratore Restauratore) si differenziano proprio in merito alla capacità di progettare e gestire un restauro, cioè gli elementi che si vogliono verificare ed accertare attraverso la prova. E' dunque assolutamente illogico, ed ingiustificato, giudicare le capacità professionali del *Collaboratore Restauratore* (figura professionale con ruolo di esecutore) attraverso una Prova di Idoneità tarata sulle competenze del *Restauratore* (per il quale è richiesta una formazione universitaria quinquennale).
10. Riteniamo che, in via transitoria, si debba riconoscere il titolo di *Collaboratore Restauratore* a tutti coloro che abbiano frequentato corsi professionali istituiti dalle Regioni o da istituti privati con riconoscimento regionale (sia biennali che triennali) e ai lavoratori che dimostrino, con qualsiasi mezzo documentale, di aver lavorato in cantieri di restauro.

11. Riteniamo opportuno che, la fase transitoria, preveda la possibilità di replicare la prova, in più appelli, al fine di permettere a tutti i candidati di essere esaminati e valutati. Considerando che l'esame, previsto come *una tantum*, stabilirà in via definitiva le sorti professionali di migliaia di persone.
12. Chiediamo l'attivazione di percorsi formativi che permettano, a quanti hanno lavorato fino ad oggi nel settore ma non hanno potuto accedere o non hanno passato la prova di idoneità, di integrare e migliorare il proprio percorso professionale al fine di ottenere il titolo di Restauratore. Oltre ad auspicare l'attivazione di percorsi universitari che, attraverso il riconoscimento di crediti formativi, possano perfezionare il cammino già intrapreso, così come riteniamo utile lavorare sull'Apprendistato di Alta Formazione. Domandiamo dunque sulla base di quanto definito dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 27, del 10 novembre 2008, che ha demandato alla contrattazione collettiva nazionale di categoria la possibilità di disciplinare la formazione per l'Apprendistato Professionalizzate (da limitare al raggiungimento della qualifica di Tecnico collaboratore restauratore) e per l'Apprendistato di Alta Formazione (per il accedere al titolo di Restauratore) un confronto tra Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero istruzione Universitaria e Scuole di Alta Formazione.

Chiediamo dunque di non scaricare le responsabilità che sono generali, solo sui lavoratori e l'apertura di un tavolo istituzionale presso il Mi.B.A.C. sulle problematiche del Restauro (qualificazione appalti e formazione) con le Parti Sociali e la Conferenza Stato Regioni, aprendo una nuova fase per il settore e offrendo l'opportunità, a quanti fino ad oggi vi hanno operato, di accedere all'esame di qualificazione demandando all'autorevolezza della prova l'accertamento delle competenze.